



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

Medaglia d'argento al valor civile

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908301 Fax: 0863995412



AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 30/2017

Prot. n. 10326
Del 05.12.2017

Spett.le

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA, BELLE ARTI E
PAESAGGIO DELL'ABRUZZO CON ESCLUSIONE DELLA
CITTA' DELL'AQUILA E DEI COMUNI DEL CRATERE

Via degli Agostiniani, 14
66100 CHIETI

Spett.le

REGIONE ABRUZZO Direzione Territorio
Servizio Aree protette BBAA e VIA
Via L. Da Vinci 1 - 67100 L'AQUILA

RACC. A/R

Spett.le

Anna Maria Mazzelli
Loc. Colle Spina
00100 Labico (Rm)

Oggetto : **Autorizzazione paesaggistica** ex art. 146, del D.Lgs. n. 42/2004 come modificato ed integrato nel testo vigente
rif. istanza :

protocollo	Pratica edilizia	Ragione Sociale
4209/2014	349/1986	Anna Maria Mazzelli (ex Angela Di Carlo-sopraelevazione edificio esistente)

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale affida alla competenza dirigenziale il rilascio degli atti di gestione;

DATO ATTO che il medesimo D. Lgs. n. 267/2000 stabilisce le competenze delle Regioni sub delegate con il DPR 616/77;

VISTO l'art. 1 comma 2 della Legge regionale n. 2/2003 come modificata ed integrata nel testo vigente dalla Legge Regionale n. 49/2004 e dalla Legge regionale n. 5/2006 con il quale la regione Abruzzo ha sub delegato ai Comuni le funzioni relative agli articoli 146, 159, 167 del D. Lgs. n. 42/2004;

VISTO il capo IV del D. Lgs. n. 42/2004 come modificato ed integrato nel testo vigente dal D.Lgs. n. 156/2006,

VISTO il D.M. 21/06/1985 (pubblicato sulla G.U. n°179 del 31/07/1985) di imposizione del vincolo paesaggistico ai sensi della legge 1497/39 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Sindacale con il quale il Sindaco del Comune di Carsoli conferiva al sottoscritto la Responsabilità del Servizio Tecnico - Manutentivo e la conseguente funzione dirigenziale;

VISTA l'istanza (corredata dalla documentazione tecnico amministrativa prevista) assunta al protocollo generale al n. 4209 in data 13.05.2014, con la quale la sig.ra Anna Maria Mazzelli, ha chiesto il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per le opere di seguito specificate consistenti in: sopraelevazione di un immobile esistente.

DATO ATTO che con nota prot. n. 5181 in data 17.06.2014, è stata inviata alla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per l'Abruzzo in L'Aquila, oggi Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio dell'Abruzzo, con esclusione della citta' dell'Aquila e dei comuni del cratere, di Chieti, la documentazione prevista dalla DGR Abruzzo n. DGR n.° 1152 del 17/11/2009 e successive circolari esplicative, ai fini del rilascio del parere vincolante di cui all'art. 146 comma 7 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 composta dagli elaborati di seguito elencati:

- richiesta di autorizzazione ambientale	- n. 1 Copie della Relazione Tecnica ovvero di compatibilità amb.
- n. 1 Copie dell'Elaborato Grafico Architettonico	- n. 1 Originali della documentazione Fotografica dei Luoghi
copie fotostatiche domande di condono L. n. 47/85	

ATTESO che con nota MIBACT-SABAP-ABR prot. n. 0000000059 0010783 09/07/2014 C.I. 00.01.02/1.1, acquisita da questo Ente al prot. n. 0006412 in data 31.07.2014, la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per l'Abruzzo, oggi Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio dell'Abruzzo, con esclusione della citta' dell'Aquila e dei comuni del cratere, di Chieti, ha espresso il proprio parere favorevole, ai sensi dell'art. 146 comma 8 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

VERIFICATO che l'intervento per cui si chiede l'autorizzazione è configurabile come: CONDONO EDILIZIO L. 47/85;

FATTE SALVE le competenze comunali in materia urbanistico - edilizia;

Tutto ciò premesso:

A NORMA DI LEGGE CONCEDE L' AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

relativa al progetto specificato in premessa, ai sensi dell'art.146 ex D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e della Legge Regione Abruzzo 13/02/2003, n. 2.

Il presente atto non costituisce titolo abilitativo urbanistico né edilizio, pertanto non è sufficiente per compiere alcun intervento di trasformazione territoriale ovvero urbanistico-edilizia che si diffida a compiere in assenza di valido atto abilitativo.

La presente autorizzazione paesaggistica è impugnabile secondo quanto previsto dall'art. 146, comma 12, del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii.. Inoltre il presente provvedimento fa salvi i diritti dei terzi, nonché la competenza del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali e della Regione Abruzzo per i compiti di indirizzo, verifica e coordinamento previsti nella L.R. 13/02/2003, n. 2.

Il Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo
f.to (arch. Roberto Ziantoni)